COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

UFFICIO DEL SINDACO

San Vittore Olona, 29 giugno 2020

Ordinanza n. 18

Disposizioni diffusione della pianta "Ambrosia" e prevenzione della patologia allergica correlata – Anno 2020

IL SINDACO

Premesso che la pianta Ambrosia:

- è molto diffusa nel comune di San Vittore Olona così come nel territorio di competenza dell'ATS Milano Città Metropolitana;
- è altamente allergizzante, in molte zone della Lombardia è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;
- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra i mesi di agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, in preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (sia edili sia per la costruzione di opere di viabilità), banchine stradali, rotatorie e spartitraffico, massicciate ferroviarie, argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- Il cambiamento climatico e , probabilmente, l'adattamento al clima locale in Europa, ne hanno peraltro ampliato lo spazio potenziale di distribuzione.

Rilevato che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione regolare delle aree verdi, in particolare lo sfalcio delle aree infestate, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Ritenuto necessario:

- disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;
- adottare idoneo provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale esegue interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29/03/1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste:
le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui si propone agli Enti Locali di adottare Ordinanze Sindacali;
la nota di ATS Milano Città Metropolitana, prot. n. 66162 del 20/05/2020, e l'allegato tecnico alla nota stessa, prot. n. 79026 con i quali si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante;

la nota della Regione Lombardia prot. n. G.1.2020.0019548 del 08/05/2020;
Visti:
l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e l'art. 117 del D.Lgs. 112 del 31/03/1998;
l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;
l'art. 44, del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2012;

Visto l'art. 7 bis, D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla L. n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. 689/1981;

ORDINA

Nell'ambito del proprio territorio:

- ai cittadini interessati;
- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti e di aree industriali dismesse;
- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie, aperti alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- al Responsabile A.N.A.S. S.p.a., - Compartimento Regionale per la viabilità;
- al Responsabile Settore Strade della Provincia di Milano;
- agli utilizzatori delle acque delle rogge e dei fossi;
- alle aziende che si occupano della manutenzione del verde privato;
- ai titolari di attività artigianali, produttive e/o commerciali, con presenza di aree cortilizie a verde;
- all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER;
- al Consorzio del Fiume Olona, sede di Castellanza;

1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota dell'ATS Milano Città Metropolitana, prot. n. 79026 del 16/05/2019;
3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2- cm.) **e assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm. con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
   1° sfalcio – ultima settima di luglio;
   2° sfalcio – tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;
4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità (prot. n. H1.2014.0017535 del 12/05/2014), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, secondo le seguenti specifiche:
5. **in ambito agricolo**: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
6. **in ambito urbano**: pacciamatura ed estirpamento;
7. di concedere, per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo** intervento da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

la cittadinanza:

1. ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. a curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di ambrosia artemisifolia;

AVVERTE

la cittadinanza che:

- chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:
- da € 50,00 a € 200,00 per un'area fino a 2.000,00 mq.;
- da € 200,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2.000,00 mq.;
- qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- gli Ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'Ordinanza;

DISPONE in merito alla presente:

la validità a tutto il 30/09/2020;
la notifica:

- all'A.N.A.S. S.p.a, Sede Compartimentale di Milano, Via Corradino d'Ascanio, 3, 20142;
- all'Amministrazione Provinciale di Milano, Settore manutenzione strade, C.so di Porta Vittoria 27, Milano;
- all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER, Viale Romagna, 26, 20133, Milano;
- al Consorzio del Fiume Olona, Via Morelli, 34, 21053, Castellanza;
- all'Ufficio Tecnico Comunale e Polizia Locale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- la trasmissione:
  - al Prefetto di Milano
- all'A.T.S. Città Metropolitana di Milano-via Savonarola,3-Legnano (MI);
- la pubblicazione sul sito www.sanvittoreolona.org ed all'Albo Pretorio Comunale fino a tutto il 30/09/2020;

è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. per la Lombardia, ovvero innanzi al Capo dello Stato, rispettivamente entro i termini perentori di 30, 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA (MI) - Prov. di Milano

IL SINDACO
f.to Daniela Maria Rossi